

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2024, n. 1102

Stagione venatoria 2024/2025: pre-apertura.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario EQ addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "*..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*";
- c) al **comma 2**, il **potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato....." per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;**
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*";

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2019 e ss.mm.ii.;

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2024/2025 e ipotesi di pre-apertura, per le quali sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (nota MASAF n. 0283085 del 25.06.2024), dell'ISPRA (nota prot. rifer. n. 0035930/2024 del 27.06.2024) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nelle seduta del 24.07.2024, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017;

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. nonché del comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019 e ss.mm.ii. , la Regione Puglia, sentite le proposte formulate in merito, dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nonché, ai sensi del precitato comma 2 dell'art. 28 L.R. n. 59/2017 dall'ISPRA e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale), in deroga a

quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2024/2025, può autorizzare l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 01 settembre e la terza domenica di settembre;

Tanto premesso, in relazione alle situazioni ambientali della realtà territoriale pugliese ed in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2024/2025, tenuto conto, peraltro, di quanto previsto nel "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)" approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel 2021, - come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE" - è possibile prevedere la pre-apertura dell'esercizio venatorio, sul territorio di caccia programmata regionale e secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del predetto Calendario Venatorio regionale 2024/2025, nei seguenti giorni e per il prelievo delle seguenti specie:

- giorni **01 e 08 settembre 2024** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*) , **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **colombaccio** (*Columba palumbus*);
- che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- che il carniere giornaliero per la **tortora** è di **3 capi** giornalieri per cacciatore e **5 capi** totali. Tanto in ossequio al predetto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Tortora selvatica" (periodo di prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo"). Unicamente ed obbligatoriamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11,00;
- che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
- che il carniere giornaliero per il **colombaccio** è di **5 capi** giornalieri;
- che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.

Tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le predette date, termini e modalità delle pre-aperture dell'esercizio venatorio in deroga al Calendario Venatorio regionale annata 2024/2025, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Tortora (*Streptopelia turtur*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01 e 08 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- che detto prelievo sarà consentito nel rispetto di quanto previsto nel "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)" - come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE -, nell'ambito della prevista gestione e prelievo adattativo riportato e promosso nello stesso. In linea con il predetto piano è stata utilizzata nelle precedenti annate come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50% della media risultante dall'analisi dei carnieri delle annate (dati più completi a disposizione della competente Sezione – Osservatorio Faunistico regionale) 2019/2020 (n. 5.738 capi prelevati) e 2020/2021 (n. 6.379 capi prelevati);
- che in ossequio al predetto "Piano di gestione nazionale" la competente Sezione, nelle precedenti annate venatorie, ha posto in essere le necessarie iniziative tese al controllo dei relativi prelievi, per garantire il rispetto della percentuale (50%) della media degli abbattimenti dichiarati nelle predette annate e pari a 3.029 capi;
- Per l'annata 2024/2025 si evidenzia che, relativamente al prelievo della specie, il MASE, con nota del 26 aprile 2024, convocava le Regioni, per il giorno mercoledì 08 maggio 2024, al tavolo tecnico sul Piano di

Gestione Nazionale per la Tortora selvatica; in detta nota, inoltre, il MASE, informando le Regioni sugli esiti del quinto incontro europeo della "Task Force on the Recovery of Bird Species" avvenuto il giorno venerdì 19 aprile 2024 durante il quale è stato fornito l'annuale aggiornamento sullo stato di conservazione della Tortora selvatica e sull'attuazione delle misure di gestione previste, così come derivato dai dati raccolti dagli Stati Membri, riportava la seguente raccomandazione della Commissione europea: ... Per quanto riguarda la flyway centro-orientale, la raccomandazione tecnica è di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2024/2025. Infatti, in questa flyway la specie risulta ulteriormente in declino e quindi, qualora venisse aperta la caccia, si incorrerebbe nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli;

- Con una seconda nota del 14 maggio 2024, a seguito della riunione del 08 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, il MASE comunicava alle Regioni quanto segue: "... In esito a quanto sopra rappresentato e discusso nel corso della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, e in linea con quanto previsto dall'azione 2.2 del richiamato Piano di Gestione, si invitano tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata dal Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Uccelli. Allo scopo di migliorare lo stato di conservazione della specie, quale prerequisito per una caccia sostenibile, è anche ribadita l'importanza di un rafforzato impegno per l'adozione di azioni di ripristino degli habitat, di monitoraggio della specie, di vigilanza venatoria.
- Con ulteriore terza nota del 17 maggio 2024 avente ad oggetto "Attuazione del Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica" il MASE comunicava alle Regioni quanto segue: "... Nella riunione del 19 aprile 2024, la Commissione Europea ha espresso molte preoccupazioni sulla caccia alla Tortora selvatica nella flyway centro-orientale, ipotizzando che essa possa non essere conforme all'art. 7 della Direttiva Uccelli. Su tale assunto gli Stati Membri, quindi, dovrebbero attuare la raccomandazione comunitaria di sospensione della caccia; in alternativa resta necessario raggiungere in altri modi un soddisfacente miglioramento demografico della specie. Tuttavia, a tal proposito, la Commissione ha formulato disaccordo con la proposta di mera riduzione del prelievo, in quanto tale pratica, attuata negli anni scorsi, non ha arrestato il declino della specie, che risulta essere ancora in corso. Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria. Tale specificazione si rende necessaria in quanto la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento. In conclusione, nel rispetto della Direttiva Uccelli, della Strategia Nazionale per la Biodiversità, ed in ottemperanza a quanto affermato in sede NADEG nelle sedute del 19 aprile e 14 maggio uu.ss., si ribadisce l'importanza di fronteggiare il degrado della conservazione della specie e pertanto si confida che le Regioni sappiano adeguatamente adoperarsi per il raggiungimento dei migliori risultati possibili".
- In relazione alla terza e ultima nota del MASE con riferimento particolare ai richiamati passaggi:
 - a) "... Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria";
 - b) "... la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento"..... .Tenuto conto di quanto riportato nella "rendicontazione annuale relativa ai Piani di gestione nazionali della "Tortora (*streptopelia turtur*)" trasmessa dalla Regione Puglia al MASE con propria n. 0084973/2024

- si ritiene, tra l'altro, di ridurre ulteriormente del 50% il numero totale di capi prelevabili a livello regionale portandolo a 1514 (50% di 3029) con un carniere massimo di tre capi giornalieri e cinque capi totali per cacciatore, che unitamente agli interventi su miglioramento ambientale a livello regionale dichiarati possono garantire il mantenimento della popolazione della specie a livello regionale (ripopolamento);
- per quanto attiene la dichiarazione/comunicazione immediata degli abbattimenti effettuati in dette giornate la Regione provvederà, per una puntuale verifica degli abbattimenti per ogni singola giornata prevista al fine di non superare il limite dei predetti capi prelevabili (1514 capi), a predisporre un'apposita pagina web da riportare sul portale della competente Sezione regionale in cui il cacciatore che intenda abbattere capi della specie "Tortora" dovrà registrarsi entro il 30 agosto e nella quale, lo stesso, dovrà inserire entro le ore 9 come primo controllo, ed, obbligatoriamente, entro le ore 13 di ogni giornata di caccia il numero di tortore abbattute. La pagina web avrà un apposito numero verde di assistenza. Sarà attivato anche un numero al quale il cacciatore può inviare gli abbattimenti con SMS. La caccia alla tortora sarà consentita solo ai cacciatori che si saranno preventivamente registrati su detta pagina web nei termini precisati che saranno riportati in apposito atto dirigenziale della competente Sezione regionale che sarà debitamente pubblicato sul BURP e sui siti degli ATC pugliesi e della predetta Sezione;
 - inoltre, si specifica che la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
 - l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"/l periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORN/5 della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
 - a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell'allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione *Rete Rurale Nazionale & Lipu (2021) Puglia Farmland Bird /ndex e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020*, in cui si dimostra che la tortora è in aumento come popolazione nidificante in Puglia nell'arco temporale 2000-2020. Questo conferma che l'attività venatoria, svolta nell'arco di 21 stagioni in cui si è sempre svolta la preapertura alla specie, non ha indotto alcun problema di conservazione sulla tortora in Puglia, la cui popolazione nidificante è in incremento;
 - inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla "Flyway centro-orientale" (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono complessivamente più favorevoli rispetto alla Flyway occidentale;
 - ha limitato come riportato nel piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di tre capi e il carniere stagionale a non più di cinque capi;
 - nelle predette giornate del 01 e 08 settembre il prelievo è consentito **fino alle ore 11,00**;

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01 e 08 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Cornacchia grigia è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. /I periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01 e 08 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Gazza è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. /I periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01 e 08 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Ghiandaia è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere, per dette giornate (01 e 04/09/2022) un carniere giornaliero di nr. 05 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. /I periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 01 e 08 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre." (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella nuova pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds" 2021, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- ha limitato il carniere giornaliero, per le predette giornate di pre-apertura, a non più di cinque capi giornalieri;

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie passate circostanze, dall'ISPRA e per quanto specificato nelle predette motivazioni, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 01 e 08 settembre 2024 unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi;

RITENUTO, altresì, che per quanto riguarda l'anticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii è già previsto nel Calendario Venatorio 2024/2025 il rispetto dell'arco temporale massimo di prelievo delle specie Gazza, Ghiandaia, Cornacchia grigia e Colombaccio. Per quanto riguarda la specie "Tortora" la stessa sarà oggetto di pedissequa applicazione dei termini previsti nel predetto "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)", come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in particolare con il monitoraggio degli abbattimenti giornalieri per il tramite di un'apposita pagina web da riportare sul portale della competente Sezione regionale;

Ciò premesso, si ritiene di proporre l'approvazione del presente provvedimento al fine di consentire la pre-apertura della stagione venatoria, nei termini su esposti, in deroga alle previsioni previste nell'approvando Calendario Venatorio regionale 2024/2025.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 03/07/2023, recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.”

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame).

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell’esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall’approvando Calendario Venatorio regionale 2024/2025 per i soli residenti in Regione ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali debitamente autorizzate, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni **01 e 08 settembre 2024** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*) , **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **colombaccio** (*Columba palumbus*);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
 - che il carniere giornaliero per la **tortora** è di **3 (tre) capi** giornalieri per cacciatore e **5 (cinque)**

capi totali, in ossequio al predetto “Piano di azione nazionale per la conservazione della Tortora selvatica” (prelievo nell’ambito del cosiddetto “prelievo adattativo” di nr. 1.514 capi totali a livello regionale). Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11,00;

- che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
 - che il carniere giornaliero per il **colombaccio** è di **5 capi** giornalieri;
 - che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l’uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.
- di dare atto, conseguentemente, che il Calendario Venatorio regionale 2024/2025 ha già previsto la relativa modifica del periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio per il rispetto dell’arco temporale di prelievo nel rispetto delle vigenti normative;
- di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, l’adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal “Piano di gestione nazionale della **Tortora selvatica** (streptopelia turtur)”, come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in particolare per il monitoraggio degli abbattimenti giornalieri per il tramite di un’apposita pagina web da riportare sul proprio portale;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di EQ del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario EQ

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dr Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.P.G.R. n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimersi sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore
Dr Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2024/2025 per i soli residenti in Regione ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali debitamente autorizzate, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni **01 e 08 settembre 2024** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **colombaccio** (*Columba palumbus*);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
 - che il carniere giornaliero per la **tortora** è di **3 (tre) capi** giornalieri per cacciatore e **5 (cinque) capi** totali, in ossequio al predetto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Tortora selvatica" (prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo" di nr. 1.514 capi totali a livello regionale). Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 11,00;
 - che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
 - che il carniere giornaliero per il **colombaccio** è di **5 capi** giornalieri;
 - che nei giorni 01 e 08 settembre 2024 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.
- di dare atto, conseguentemente, che il Calendario Venatorio regionale 2024/2025 ha già previsto la relativa modifica del periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio per il rispetto dell'arco temporale di prelievo nel rispetto delle vigenti normative;
- di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, l'adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale della **Tortora selvatica** (*streptopelia turtur*)", come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in particolare per il monitoraggio degli abbattimenti giornalieri per il tramite di un'apposita pagina web da riportare sul proprio portale;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE